

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 76-321162/2003

OGGETTO: Centro di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non
- Proponente: **Fenice S.p.a.** – Comune sede dell'impianto: Torino
Procedura: fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e
Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- in data 05/08/2003 l'azienda Fenice S.p.a., con sede legale in Rivoli – Cascine Vica, via Acqui n. 86 - C.F. 13032970157 e partita IVA 06439101004, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Centro di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non*” da realizzarsi in Torino, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2, della L.R. 40/98: “*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997*”;
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 09/10/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- in data 27/10/2003 è stato effettuato un sopralluogo sull'area in esame da parte di alcuni tecnici di questa Provincia, al fine di verificare lo stato di fatto dell'impianto;
- in data 30/10/2003 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- in data 11/11/2003 la società Fenice S.p.a. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa al progetto in esame al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti in sede di Conferenza;
- in data 18/11/2003 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- in data 01/12/2003 la società Fenice S.p.a. ha comunicato a questa Provincia, con nota n. 320791 del 03/12/03, la propria intenzione di cessare l'attività di incenerimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Rilevato che:

- L'unità operativa in esame della Fenice S.p.a., denominata Stureco è situata in Comune di Torino in via Reiss Romoli n. 324. L'area destinata all'impianto è individuata al N.C.T. del Comune di Torino al Foglio n. 1056 particella n. 14.
- L'impianto Stureco è immediatamente prossimo ad aree identificate come residenziali: la distanza minima è relativa all'area residenziale che si trova a 350 m in direzione Ovest rispetto al sito. Nelle aree limitrofe sono inoltre presenti alcuni edifici isolati come la Cascina Ressia posta a 500 m in direzione Est.
- Parte degli scavi effettuati dalle attività estrattive nella zona in esame sono ricolmate con materiale inerte ed altre costituiscono bacini idrici artificiali in equilibrio idraulico con la locale falda freatica (il lago Bechis in particolare si trova nelle immediate vicinanze del sito in questione).
- L'obiettivo dell'intervento in esame è la realizzazione al posto dell'impianto di incenerimento di un centro temporaneo di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in attesa di una rilocalizzazione dello stesso.
- L'azienda Fenice è attualmente autorizzata, con provvedimento n. 356-282681 del 28/12/01, ad incenerire rifiuti speciali pericolosi e non a stoccare e parzialmente pretrattare solo i residui provenienti dall'attività di incenerimento (scorie e ceneri del forno, materiale ferroso proveniente dalle scorie, residui del filtro a maniche, fanghi filtropressati dell'impianto di depurazione). Sulla base di quanto rilevato dalla citata in premessa l'attività di incenerimento dei rifiuti cesserà in data 31/12/2003.
- Gli interventi previsti in progetto, a seguito dei chiarimenti forniti, possono essere così sintetizzati:
 - presso l'Area 9 è previsto lo stoccaggio dei rottami ferrosi provenienti dalla deferrizzazione del triturato, in cassoni scarrabili a tenuta stagna dotati di predisposizione di ganci tendi corda per la loro copertura;
 - presso l'Area 10 (Area di ricezione dei rifiuti) è previsto un tamponamento per tutta l'altezza del capannone e l'inserimento di un sistema mobile di aspirazione a c.a.;
 - presso l'Area 19 (Area stoccaggio rifiuti liquidi in contenitori chiusi) la vasca VS1 verrà bonificata e verrà realizzata una soletta su base strutturale dotata di griglia metallica carrabile e bacino impermeabilizzato (della capacità di un terzo del volume maggiore stoccato), con impilamento dei contenitori su 2 file;
 - presso le vasche VS2, VS3, VS4 il sistema a c.a. verrà potenziato e verrà installato un analizzatore S.O.T. a monte e a valle dell'aspirazione;
 - l'Area 15 (Triturazione rifiuti) non richiede interventi specifici poiché la tramoggia di carico è già collocata nell'ambiente chiuso ed aspirato di movimentazione del carroponte;
 - presso l'Area 17 (rifiuti sanitari) lo stoccaggio verrà adeguato ai requisiti previsti dal D.P.R. del 15/07/2003 ed i rifiuti verranno depositati per un massimo di 5 giorni;
 - presso le vasche VS6, VS7, VS8 sono previste operazioni di inertizzazione delle ceneri;
 - per quanto riguarda la vasca n. 5 (raccolta frazioni liquide dei pretrattamenti) è previsto lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi, senza alcun intervento finalizzato ad escludere il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
 - i serbatoi S1 e S2 (ex serbatoi di stoccaggio acqua demineralizzata) verranno adibiti allo stoccaggio di riserva della vasca 5 e verrà realizzato il bacino di contenimento
 - l'impianto trattamento acque non tratterà i rifiuti liquidi provenienti dai serbatoi S1 S2 né quelli della vasca 5 ma tratterà esclusivamente le acque di prima pioggia;
 - Presso l'Area 16 (rompisacco) è prevista l'installazione di un macchinario in grado di svuotare i bigbags; è inoltre prevista l'asportazione dell'attuale vasca di raccolta colaticci e la chiusura dell'area con un portone a discesa;
- Le vasche VS2, VS3 e VS4 verranno adibite al conferimento di rifiuti solidi sfusi con e senza

frazione liquida. Esse consentono una ricezione di circa 635 t di rifiuti. Dalle vasche VS2 e VS4 i rifiuti saranno inviati nella vasca VS3 ove una cesoia a lame controrotanti provvederà alla triturazione, miscelazione ed omogeneizzazione. L'area delle vasche, di volumetria pari a 5200 m³, è chiusa e posta in depressione realizzando delle captazioni mediante bocchette a bordo vasca, che unitamente alle captazioni realizzate nell'area 14 (adibita allo stoccaggio di rifiuti in contenitori) e alla captazione mobile nell'area 10 (utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti in contenitori) verranno canalizzate in un'unica dorsale ed inviate ad un sistema di abbattimento a carboni attivi. Gli effluenti captati da tali aree erano precedentemente inviati all'inceneritore.

- Le emissioni in atmosfera emesse dall'impianto proverranno dal sistema di captazione ed abbattimento delle polveri e delle sostanze odorigene.
- Gli scarichi provenienti da Stureco sono di due differenti tipologie e recapito finale:
 1. acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue situato presso il medesimo sito (al quale confluiscono le acque di prima pioggia): vengono scaricate nel collettore fognario S.M.A.T.;
 2. acque di seconda pioggia: vengono immesse nella bealera Barolo che scorre ad Ovest del sito, alla base del rilevato di scorie su cui è stato costruito l'impianto.
- L'approvvigionamento idrico dell'impianto è assicurato da emungimento dal pozzo esistente.
- In progetto è riportato l'andamento della piezometria locale, rilevata nel novembre 1998 nell'ambito del progetto P.E.R.A., da cui si evince che la soggiacenza della falda freatica risulta essere pari a circa 7 m dal piano campagna con escursioni annuali di 1-3 m.
- La dinamica fluviale, sia stagionale sia eccezionale dello Stura non entra in relazione con il sito in esame perché separata da quest'ultimo da due ordini di terrazzi e qualora si verificassero piene eccezionali dello Stura queste verrebbero laminate dai laghi (ex cava) citati. Il rilevato su cui si trova Stureco, in particolare, si eleva di oltre 12 m rispetto al terrazzo antico che a sua volta si eleva di circa 8 m dall'alveo del fiume.
- Il progetto presentato con la dicitura di cui all'oggetto del presente provvedimento, date le caratteristiche sopra descritte, risulta più adeguatamente identificato dalla denominazione di centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non provenienti da terzi.

Considerato che:

- *dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della legislazione vigente*
 - L'area denominata "Basse di Stura" è stata annoverata tra i siti di cui al DM 468/01 (Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale di Siti Inquinati) in quanto oggetto, in passato, di smaltimento abusivo di rifiuti riconducibili alle attività siderurgiche. Sono infatti attualmente in itinere i procedimenti di competenza statale per la valutazione dei progetti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area.
 - Il sito Basse di Stura è inoltre coinvolto nelle attività di bonifica nell'ambito degli accordi stipulati con il Comune: rientra infatti nel Piano Esecutivo di Recupero Ambientale (P.E.R.A.) del P.R.G.C. di Torino, avente come obiettivo la realizzazione del Parco Basse di Stura. Tale Piano prevede la realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico, la cessazione delle attività inquinanti e la bonifica delle aree inquinate. L'area sulla quale la Fenice intende realizzare la piattaforma in oggetto è classificata secondo il P.R.G.C. "area per servizi: parchi urbani e fluviali in ambito P17 Basse di Stura". La riduzione della capacità di stoccaggio e della potenzialità di trattamento nonché la previsione di protrarre le nuove attività per il periodo strettamente necessario a rilocalizzare tutto il centro di stoccaggio, consentono di ritenere il progetto in esame compatibile con la pianificazione locale che mira alla cessazione delle attività impattanti sull'ambiente.
 - L'art. 21, comma 5bis delle NTA del P.R.G.C. di Torino dispone che negli immobili nei quali siano presenti attività economiche insediate prima della approvazione del Piano, è possibile, fatte salve le Norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), consentire interventi funzionali

allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione–quadro di cui all'art. 53 della L.U.R., che disciplini:

- a) le modalità di utilizzo temporaneo dell'area e i tipi di intervento previsti;
 - b) i tempi per il trasferimento degli impianti;
 - c) l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città;
 - d) l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della eventuale bonifica dell'area interessata;
 - e) il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;
 - f) l'entità della garanzia fidejussoria da prestare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d) da versare prima della stipula della convenzione;
 - g) previsione di una penale per eventuali inadempienze pari al 30% del valore di cui al punto e).
- La finalità del progetto proposto risulta in linea con gli indirizzi del PTC che, per ciò che riguarda le aree ad elevata sensibilità ambientale per la presenza di impianti di rilevante criticità, indirizza i rispettivi PRG a proporre, per quanto di competenza, azioni di risanamento ambientale anche attraverso il trasferimento e la ricollocazione degli impianti stessi.
 - In sede di Conferenza dei Servizi e nell'ambito dei chiarimenti forniti il Proponente ha manifestato l'intenzione di rilocalizzare il centro di deposito preliminare e pretrattamento dei rifiuti, fornendo un cronoprogramma degli interventi programmati, presso il comprensorio industriale Fiat Rivalta; dall'esame di tale documento si rileva che in un periodo di 2 anni e 10 mesi l'impianto in esame potrà essere rilocalizzato ed avviare l'esercizio in Comune di Rivalta.
 - Le attività previste in progetto sono nuove e diverse rispetto all'attività di incenerimento autorizzata con il provvedimento citato e di imminente cessazione, anche se il Proponente intende riutilizzare parte delle strutture esistenti. Dal punto di vista urbanistico si ritiene peraltro che il progetto proposto dalla Società Fenice S.p.a. appartenga alla stessa attività economica già insediata in quel sito prima della approvazione del Piano. Tale considerazione è valida anche al fine del superamento dell'apparente contrasto con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti laddove questo prescrive la localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in aree a destinazione urbanistica produttiva.
 - Il sito in esame riguarda inoltre, solo marginalmente, il territorio compreso entro il limite del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po torinese, area stralcio del Torrente Stura; in particolare è compreso entro tale limite solo l'estremità Nord - Nordovest del sito Stureco (area 9 in progetto), collocata sostanzialmente sulla scarpata del rilevato di base; ai sensi della Legge istitutiva del Parco Fluviale del Po (L.R. 28/90 e s.m.i.), l'intervento in esame ricade all'interno dell'area classificata: "Zona di salvaguardia", nella quale valgono le norme vincolistiche di cui all'art. 12 della L.R. 28/90. In tale area vige attualmente il Piano d'Area approvato con Deliberazione n. 243-17401 del 30/05/2002, ai sensi del quale il sito in esame risulta esterno alla fascia di pertinenza fluviale ma interno alla zona T/8, individuata come area degradata e compresa nel subambito inserito nel citato P.E.R.A.
 - Sulla base del parere espresso dalla Commissione Urbanistica del Parco Fluviale del Po, si rileva che, pur essendo il sito di intervento quasi interamente esterno al limite dell'area protetta, esso riveste particolare importanza nell'ambito del Piano Esecutivo di Recupero

Ambientale, che ha come obiettivo ultimo la realizzazione del Parco Basse di Stura ed interessa in modo sostanziale il limitrofo territorio protetto. La Commissione ritiene tuttavia che l'intervento proposto vada nella direzione di una progressiva dismissione e rilocalizzazione dell'intera attività per cui risulta ammissibile dal punto di vista della compatibilità rispetto alla finalità del suddetto Piano.

- Parte del lotto di intervento (in particolare parte dell'area 9 in progetto) ricade nella fascia C del Torrente Stura di Lanzo, area di inondazione per piena catastrofica, così come definita dal P.A.I. L'estensione della fascia C si riferisce al Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino con Delibera del Comitato Istituzionale n. 19 del 26/04/2001. I disposti normativi a tal riguardo sono contenuti nell'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.A.I. In ragione dell'interferenza dell'impianto con tale fascia si segnala pertanto la eventualità di interessare, in sede di approvazione del progetto e di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, anche l'A.I.P.O. e l'Autorità di Bacino del Fiume Po.

- *dal punto di vista progettuale:*
 - L'impianto è finalizzato a sopperire alle necessità minime di pretrattamento dei rifiuti in attesa di una rilocalizzazione delle attività presso il comprensorio Fiat Auto in Comune di Rivalta;
 - I presidi ambientali previsti risultano essere, in linea generale, gli stessi sistemi di protezione ambientale realizzati per l'impianto di incenerimento e pertanto progettati con logiche di dimensionamento specifiche, legate al funzionamento del forno; tale scelta non può prescindere da una verifica del corretto dimensionamento rispetto a carichi emissivi e rischi di inquinamento sostanzialmente differenti; si segnalano pertanto le seguenti criticità che devono essere oggetto di specifiche misure per ottimizzare l'inserimento dell'impianto nell'ambiente e nel territorio circostante:
 - o la copertura con teloni mobili dei cassoni previsti presso l'area 9 non è sufficiente ad evitare ogni possibile infiltrazione di acqua meteorica all'interno degli stessi;
 - o non è chiaro se le aree 10 e 11 saranno divise da una parete tamponata a tutt'altezza (vi sono delle difformità tra la relazione e il disegno allegato) e quanti ricambi orari sono garantiti nell'area 10;
 - o la vasca VS5, anche se rivestita, non costituisce un sistema di stoccaggio idoneo per rifiuti liquidi pericolosi già classificati tossico-nocivi;
 - o manca l'indicazione delle caratteristiche costruttive dei due serbatoi S1 e S2 al fine di dimostrarne la compatibilità con le caratteristiche dei rifiuti liquidi che si intendono stoccare; considerato che attualmente i due serbatoi non risultano dotati di alcun bacino di contenimento, mancano le indicazioni sulla posizione e sulle caratteristiche del nuovo bacino da realizzare e sui dispositivi di cui dovranno essere dotati (impianto di carico/scarico, dispositivi antitraboccamento, sfiati e relativi sistemi di trattamento, segnalatori di livello, ecc.).
 - o per quanto riguarda le emissioni provenienti dal reparto delle vasche VS2, VS3 e VS4 non è chiaro quanti ricambi d'aria all'ora saranno garantiti in questa zona;
 - o il sistema di abbattimento prospettato nella documentazione fornita prevede due letti filtranti con 4.764 kg di carbone attivo ciascuno: i letti lavoreranno in alternanza ed è previsto il ripristino della carica ogni 500 ore di funzionamento circa; i parametri di dimensionamento del sistema risultano in linea con valori di letteratura e coi valori previsti da normative regionali vigenti (D.G.R. Lombardia n. 7/11402 del 29/11/2002); il Proponente intende pertanto sostituire l'ossidazione termica delle emissioni di questo reparto con un sistema di abbattimento ad adsorbimento influenzato sia dalle condizioni di lavoro, sia dall'affinità che il carbone attivo dimostra nei confronti della singola sostanza organica; a tal proposito non è stata

fornita alcuna specifica delle sostanze presenti negli effluenti in ingresso, della loro % in peso e della relativa capacità di ritenzione del presidio; considerando un'operatività al carico di processo (1,4 kg/h) pari a 16 ore al giorno, la carica di carbone andrebbe sostituita mensilmente, per cui risultano elementi critici:

- la frequenza ravvicinata di sostituzione in relazione al quantitativo impiegato (circa 5 tonnellate);
 - le modalità di manutenzione, si tratterà infatti di operare la sostituzione di un letto di 7 x 2,5 metri situato sul tetto di un fabbricato;
 - la modalità di smaltimento/conferimento di tale quantitativo di rifiuto e le modalità di rigenerazione.
- In riferimento all'area delle vasche VS2, VS3 e VS4 devono essere integrati i dati in ingresso al sistema di abbattimento dell'umidità dell'aria al fine della comprensione della scelta del preriscaldamneto per stabilire l'efficacia di abbattimento. Deve essere inoltre assicurata un'autonoma aspirazione a bordo delle vasche individuando portata e velocità di aspirazione.
 - Non è chiaro quale sarà la destinazione d'uso dell'area 15 (la parte sottostante alla tramoggia di caricamento del trituratore), essendo la stessa aperta e non sottoposta ad aspirazione; se nella parte a quota piano campagna, non completamente tamponata, fosse ancora previsto lo stoccaggio di rifiuti si ritiene necessario prevedere eventuali sistemi per ridurre le emissioni odorigene diffuse.
 - Per quanto riguarda le vasche VS6, VS7 e VS8 considerato che quest'area é destinata all'inertizzazione delle scorie e ceneri pesanti derivanti dagli impianti di incenerimento, mancano le indicazioni sui sistemi previsti per ridurre le emissioni diffuse di polveri. Inoltre non è chiaro da quali piattaforme presenti sul territorio provengano le ceneri e le scorie che si andranno ad inertizzare.
 - Per quanto riguarda l'Area 16 è prevista in progetto la chiusura della vasca raccolta colaticci e l'adeguamento dell'area per lo stoccaggio di rifiuti in contenitori; è inoltre prevista l'installazione di un dispositivo romp sacco per lo svuotamento di rifiuti contenuti in big-bags: qualora non si potesse escludere che tali contenitori possano contenere anche fanghi palabili si riterrà necessario che tale dispositivo venga posto in depressione durante la fase operativa e che gli effluenti captati siano opportunamente trattati, per evitare emissioni odorigene diffuse; in alternativa potrà essere posto in aspirazione il locale chiuso ove l'attrezzatura romp sacco verrà installata.
- *dal punto di vista ambientale:*
- La qualità dell'aria può essere influenzata dalle emissioni derivanti dall'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dalla loro movimentazione e dal loro trattamento (miscelazione, omogeneizzazione, inertizzazione). Le emissioni diffuse durante tali fasi vengono in parte captate e trattate da impianto di abbattimento a carboni attivi, mentre per alcune lavorazione non vengono precisati quali siano i presidi ambientali utilizzati per la captazione e il trattamento di queste emissioni.
 - La stazione più rappresentativa dell'area da cui estrapolare le caratteristiche anemologiche è collocata nello stabilimento Telecom Italia Lab di Via Reiss Romoli 274: sulla base di una statistica annuale, durante il giorno i venti provengono, in prevalenza, dai settori Nord-Est e Nord-Nord-Est. Nelle ore notturne le direzioni di provenienza sono maggiormente distribuite, con una leggera prevalenza dei settori Nord, Nord-Ovest e Ovest.
 - Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali si segnala la presenza della Bealera Barolo nelle vicinanze del sito, dove è previsto il recapito delle acque meteoriche e delle acque di seconda pioggia, per cui è ipotizzabile un'interferenza diretta sulla qualità delle acque superficiali che può determinare un impatto medio, reversibile parzialmente mitigabile. Una

possibile azione indiretta sulle acque superficiali può derivare dalla ricaduta sul terreno e sui piazzali di polveri e inquinanti durante la fase di stoccaggio e movimentazione materiali in lavorazione; il successivo dilavamento di tali superfici potrebbe determinare il rilascio degli inquinanti nel reticolo idrografico superficiale. Per tale ragione è necessario che gli studi sul clima finalizzati a valutare la conformità del sistema di raccolta delle acque meteoriche vengano effettuati considerando le diverse condizioni climatiche eccezionali che si sono susseguite negli ultimi anni o quantomeno il dimensionamento del sistema venga effettuato sulla base di un evento pluviometrico avente tempo di ritorno di 10 anni. Negli ultimi anni si è assistito a lunghi periodi di siccità a seguito dei quali non si ritengono sufficienti 5 millimetri di pioggia per dilavare e trattare tutti gli inquinanti che nel frattempo si saranno depositati sui piazzali. Una maggior cautela sarebbe pertanto individuabile nell'assicurare un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche, dal quale occorrerà escludere le acque provenienti dai tetti, che preveda eventualmente il riempimento totale del volume di invaso progettato. Si segnala inoltre che nella documentazione di progetto presentata non è stato chiaramente definito il sistema di captazione delle acque meteoriche, non sono state indicate le pendenze attuali dei piazzali e non è stato definito il loro stato di fessurazione o indicata la necessità di manutenzione degli stessi.

- L'idrologia superficiale del sito è caratterizzata dalla presenza a nord come corpo idrico naturale del Torrente Stura di Lanzo e dal corpo idrico minore Bealera Barolo. Dall'esame dei dati disponibili nella Banca Dati Geologica Regionale e nello studio di supporto alla redigenda Variante al P.R.G.C. di TORINO, nel sito di progetto non è emersa la presenza di dissesti di superficie in atto o potenziali. Come rilevato nello S.I.A. predisposto dalla ditta, l'area è ubicata sopra un terrazzo morfologico di origine antropico, lambito dalle acque di piena del torrente Stura di Lanzo con T.R. di 500 anni, senza che vi sia evidenza di possibilità di erosione dello stesso (ciò per la distanza dall'alveo, il ridotto battente idrico e anche per la presenza poco a monte del sito in questione del rilevato stradale della strada per Borgaro T.se). Il settore di territorio, posto alla base del rilevato su cui è ubicato l'impianto, si trova ad una quota superiore di un metro rispetto all'alveo del torrente e non risulta essere allagato nel corso dei recenti eventi alluvionali (1993, 1994, 2000).
- I terreni che costituiscono il substrato di sito presentano facies generalmente a permeabilità medio-elevata e non garantiscono pertanto una protezione agli acquiferi superficiali e profondi e in particolare alle acque del Lago di cava Bechis. Si rileva pertanto la necessità che venga adottato ogni accorgimento tecnico necessario all'eliminazione del rischio infiltrazione di sostanze inquinanti nel terreno. È necessario assicurare un'adeguata impermeabilizzazione di tutte le superfici dei piazzali e delle strade di transito degli automezzi di trasporto e di deposito dei rifiuti, evitare l'utilizzo di serbatoi interrati per il deposito di rifiuti liquidi pericolosi. I serbatoi aerei contenenti rifiuti liquidi devono essere dotati di un idoneo bacino di contenimento. Le vasche contenenti rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di percolato liquido, devono essere sottoposte a prove di tenuta idraulica certificata da tecnico abilitato.
- Per quanto riguarda la strada di accesso all'impianto, di proprietà del Comune e concessa in servitù alla Società Proponente, occorre verificare il suo stato di manutenzione al fine di evitare la dispersione sul suolo di sostanze inquinanti accidentalmente sversate e/o la diffusione di polveri nel tragitto.
- In relazione all'impatto acustico delle attività previste si segnala l'assenza di una valutazione previsionale specifica e di una comparazione dei risultati con i limiti di zonizzazione previsti per la destinazione dell'area a parco urbano.

Ritenuto:

- che la rilocalizzazione in tempi relativamente brevi dell'impianto in esame, proposta dal Proponente al fine di assicurare la cessazione di tutte le attività inquinanti, sia conforme alla situazione urbanistica e di pianificazione territoriale precedentemente delineata;
- che nel contempo sia necessario garantire, in quell'area già notevolmente impattata, una gestione transitoria di attività ridotte al minimo indispensabile alla continuità dell'impresa Fenice, dotando il sito dei necessari presidi ambientali;
- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - la presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 dell'impianto in oggetto dovrà essere preceduta dall'istanza relativa alla Fase di Verifica di cui alla L.R. 40/98 relativamente alla piattaforma polifunzionale da realizzarsi in Rivalta presso il Comprensorio Fiat Auto;
 - l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in esame dovrà specificatamente prevedere la richiesta di una durata temporale della stessa non superiore a 3 anni;
 - dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'art. 21, comma 5bis delle NTA del P.R.G.C. di Torino, o atto giuridicamente equivalente, con conformità dei contenuti, entro e non oltre la richiesta di autorizzazione del progetto in esame;
 - nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97, il progetto definitivo deve prevedere adeguate soluzioni alle seguenti criticità:
 - o i cassoni previsti presso l'area 9 non risultano essere a tenuta idraulica, né dotati di copertura in acciaio movimentabile idraulicamente o manualmente e di fondo in acciaio antiusura;
 - o le aree 10 e 11 non risultano essere completamente separate da una parete tamponata a tutt'altezza; non è inequivocabilmente chiarita la previsione progettuale di completare il muro divisorio finora solo parzialmente realizzato;
 - o non è chiaro quanti ricambi orari saranno garantiti nell'area 10 (considerato anche che non risulta separata dalla confinante area 11) e nel reparto delle vasche VS2, VS3 e VS4 a seguito dell'intervento innalzamento a tutta altezza del muro divisorio;
 - o la vasca VS5 non rappresenta un sistema di stoccaggio idoneo per rifiuti liquidi pericolosi già classificati tossico-nocivi per cui non potrà essere utilizzata a tale scopo;
 - o non sono state fornite le caratteristiche costruttive dei serbatoi S1 e S2 al fine di dimostrarne la compatibilità con le caratteristiche dei rifiuti liquidi che si intendono stoccare;
 - o in relazione ai due serbatoi S1 ed S2 è stata prospettata la realizzazione di un bacino di contenimento senza fornire precise indicazioni sulla posizione e sulle caratteristiche tecniche del manufatto nonché sui dispositivi di cui dovranno essere dotati i serbatoi (impianto di carico/scarico, dispositivi antiriboccamento, sfiati e relativi sistemi di trattamento, segnalatori di livello, ecc.);
 - o non è possibile valutare l'adeguatezza del sistema di abbattimento a letti filtranti in assenza di dati relativi alle caratteristiche degli effluenti in entrata al sistema di abbattimento a carboni attivi quali la loro umidità relativa; risulta inoltre particolarmente critico quanto segue:
 - la frequenza ravvicinata di sostituzione in relazione al quantitativo impiegato (circa 5 tonnellate);
 - le modalità di manutenzione, si tratterà infatti di operare la sostituzione di un letto di 7 x 2,5 metri situato sul tetto di un fabbricato;
 - la modalità di smaltimento/conferimento di tale quantitativo di rifiuto e le

modalità di rigenerazione;

- non è chiaro quale sarà la destinazione d'uso dell'area 15 (la parte sottostante alla tramoggia di caricamento del trituratore), essendo la stessa aperta e non sottoposta ad aspirazione; se nella parte a quota piano campagna, non completamente tamponata, fosse ancora previsto lo stoccaggio di rifiuti è necessario prevedere eventuali sistemi per ridurre le emissioni odorigene diffuse;
- non sono sufficienti le indicazioni fornite in merito ai sistemi previsti per ridurre le emissioni diffuse di polveri dalle vasche VS6, VS7 e VS8;
- per quanto riguarda le emissioni provenienti dal reparto delle vasche VS6, VS7, VS8, essendo prevista la dismissione del forno, dovrà essere precisato da quali piattaforme presenti sul territorio provengano le ceneri e le scorie che si andranno ad inertizzare;
- qualora nel reparto vasche VS6, VS7, VS8 fosse previsto di operare, anche se saltuariamente, l'inertizzazione di fanghi palabili (rifiuti caratterizzati da un carico organico odorigeno superiore a quello delle scorie e delle ceneri), dovranno essere predisposti la chiusura delle vasche stesse, la captazione ed il trattamento degli effluenti da lì provenienti, presentando il progetto di un idoneo sistema di abbattimento;
- per quanto riguarda l'Area 16 qualora non venisse esclusa la ricezione di big-bags contenenti fanghi palabili sarà necessario che il dispositivo rompiscacco venga posto in depressione durante la fase operativa e che gli effluenti captati siano opportunamente trattati, per evitare emissioni odorigene diffuse; in alternativa potrà essere posto in aspirazione il locale chiuso ove l'attrezzatura rompiscacco verrà installata;
- non è stato sufficientemente chiarito se il sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche risulta ancora idoneo: è necessario effettuare studi sul clima finalizzati a valutare la conformità del sistema di raccolta delle acque meteoriche considerando le diverse condizioni climatiche eccezionali che si sono susseguite negli ultimi anni o quantomeno il dimensionamento del sistema deve essere effettuato sulla base di un evento pluviometrico avente tempo di ritorno di 10 anni; un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche deve prevedere l'esclusione delle acque provenienti dai tetti ed eventualmente il riempimento totale del volume di invaso a disposizione; per la pericolosità intrinseca delle lavorazioni e del tipo di stoccaggio e movimentazione potrebbero essere eventualmente separati i primi 10 mm di pioggia anziché i primi 5 mm; si rilevano inoltre le seguenti carenze documentali:
 - lay-out con dettagliato percorso quali-quantitativo dei rifiuti suddiviso per tipologia aggiornato con gli ultimi chiarimenti tecnici depositati;
 - planimetria con i relativi percorsi sia delle acque reflue sia delle acque meteoriche (quest'ultime suddivise in acque provenienti da coperture pluviali e in acque provenienti da raccolte e/o caditoie dei piazzali) sino al corpo ricettore, una planimetria esplicativa con le pendenze dei piazzali ed aree scoperte che evidenzia il percorso delle acque meteoriche sino al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia ed alle relative vasche di accumulo da rilanciare all'impianto di depurazione acque reflue;
 - calcoli relativi al dimensionamento ogni singola vasca di raccolta pioggia relativa all'area di piazzale ad essa connessa;
 - descrizioni tecniche degli impianti di depurazione delle acque (con i relativi adattamenti alle nuove esigenze produttive) e di quello separazione e di trattamento delle acque di prima pioggia;
 - schema dettagliato dell'attuale sistema di collettamento delle acque meteoriche; dovranno essere indicate, in particolare, anche le pendenze attuali

- dei piazzali e definito il loro stato di manutenzione;
- o risulta particolarmente critico lo stato di manutenzione della strada di accesso all'impianto, in relazione al pericolo di dispersione accidentale sul suolo di sostanze inquinanti ed alla diffusione di polveri sollevate durante il transito;
- o l'impatto acustico prevedibile delle attività in progetto potrebbe non rispettare i limiti di zonizzazione previsti per la destinazione dell'area a parco urbano; in caso di superamento dovranno essere messi in atto opportuni sistemi di monitoraggio ad esercizio avviato; una valutazione previsionale di impatto acustico deve inoltre individuare i più vicini recettori sensibili ed essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale;
- o non è chiaro da quali impianti di incenerimento Fenice presuma di ricevere la tipologia di rifiuti ceneri pesanti e scorie;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti:

- i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti", ed in particolare l'art. 27 relativo all'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'art. 28 relativo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Torino (Testo coordinato con le modifiche introdotte dagli accordi di programma e dalle varianti approvati alla data del 28 febbraio 2003)
- Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 413-109805 del 8 settembre 1998, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
- D.P.C.M. 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori limite di emissione";
- D.Lgs n. 351 del 28/10/1999: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria";
- L.R. n. 43 del 07.04.2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.P.C.M. del 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- D.M. 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- D.Lgs. n. 152 del 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;
- Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino con Delibera del Comitato Istituzionale n. 19 del 26/04/2001;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di “*Centro di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non*” da realizzarsi in Torino, presentato dalla società Fenice S.p.a. con sede legale in Rivoli – Cascine Vica, via Acqui n. 86 - C.F. 13032970157 e partita IVA 06439101004, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle seguenti condizioni che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
 - la presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 dell'impianto in oggetto dovrà essere preceduta dall'istanza relativa alla Fase di Verifica di cui alla L.R. 40/98 relativamente alla piattaforma polifunzionale da realizzarsi in Rivalta presso il Comprensorio Fiat Auto;
 - l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in esame dovrà specificatamente prevedere la richiesta di una durata temporale della stessa non superiore a 3 anni;
 - dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'art. 21, comma 5bis delle NTA del P.R.G.C. di Torino, o otto giuridicamente equivalente, con conformità dei contenuti, entro e non oltre la richiesta di autorizzazione del progetto in esame;
 - nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97, il progetto definitivo deve prevedere adeguate soluzioni alle criticità evidenziate in premessa;
2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/12/2003

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina